

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE "LA VOCE DI VENEZIA" STATUTO



ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE.

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE LA VOCE DI VENEZIA"

L'Associazione (non riconosciuta) è apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale a Venezia, Sestiere di Castello, numero 1477, nel Comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – FINALITA' E ATTIVITA'.

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopi dell'Associazione sono:

- diffondere la conoscenza in materia di storia, arte, musica e tradizione veneziane ;
- dare un contributo all'informazione pubblica locale e non ;
- dare un contributo di pubblica utilità alla collettività segnalando avvisi e comunicati di Enti e Istituzioni su temi pregnanti di interesse collettivo;
- proporre attraverso contenuti digitali (nuovi media) approfondimenti di interesse pubblico su temi cittadini e cultura generale ;
- pubblicare (in forma cartacea o dematerializzata) libri e pubblicazioni su temi preferibilmente vertenti su storia e cultura di Venezia ma non solo ;
- la gestione di siti internet (testate e non) in funzione degli obiettivi suesposti ;
- attivare iniziative sociali in favore di soggetti aventi bisogno.

2. La/e attività che si propone di svolgere, in favore di terzi in primo luogo, ma anche dei propri associati o dei loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono :

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (come da Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art.5, lettera D);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (come da Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art.5, lettera I);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario (come da Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art.5, lettera J);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (come da Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art.5, lettera K);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (come da Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art.5, lettera U);

3. La/e attività che si propone di svolgere saranno attuate mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- attività per il sostegno e la divulgazione della storia, dell'arte, della musica e delle tradizioni veneziane, attraverso testi pubblicati su supporti cartacei, su siti internet o attraverso la diffusione radiofonica;
- attività per il sostegno e la divulgazione della storia, dell'arte, della musica e delle tradizioni veneziane, attraverso eventi direttamente organizzati dall'Associazione;
- attività per il sostegno e la divulgazione della storia, dell'arte, della musica e delle tradizioni veneziane, attraverso la divulgazione tesa a porre in risalto iniziative e eventi organizzati da terzi utilizzando i succitati canali;
- attività per la diffusione del patrimonio storico musicale veneziano, anche attraverso il recupero di brani di epoche passate poi poste a disposizione del pubblico attraverso la diffusione radiofonica e/o i succitati canali;
- la divulgazione e la diffusione del patrimonio storico veneziano attraverso l'organizzazione di concerti tematici e di eventi con medesimo fine;
- allargare il panorama dell'informazione pubblica offrendo un contributo editoriale gratuito preminentemente locale (ma non solo) attraverso la gestione diretta di siti certificati quali "testata giornalistica" contenenti contenuti verificati e di qualità, a beneficio della collettività;
- offrire, a cittadini e non, risonanza e ulteriore diffusione, ai fini della pubblica utilità, a comunicati e avvisi di Enti e Istituzioni di interesse collettivo attraverso i succitati canali;
- proporre, attraverso modalità radiofonica e/o scritta, contenuti di interesse pubblico anche di natura tematica quali, solo per esempio: attualità cittadine, attualità generaliste, tematiche per la salute (in stretta collaborazione con i professionisti della materia), tematiche su aspetti amministrativi della città, ecc;
- pubblicazione, su supporti dematerializzati ma anche cartacei, di libri e pubblicazioni preminentemente inerenti la città di Venezia, ma non solo;
- organizzare visite guidate con accompagnamento didattico di adeguate figure professionali esperte a monumenti e luoghi storici cittadini e/o a esposizioni museali;
- organizzare viaggi e itinerari a fini didattici;
- occuparsi attivamente, anche in collaborazione con associazioni cittadine in contatto con il territorio e/o delle istituzioni a questi scopi dedicate, ad opere di beneficenza in favore di soggetti e realtà svantaggiate o bisognevoli.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 – AMMISSIONE.

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'Assemblea degli associati.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 10 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

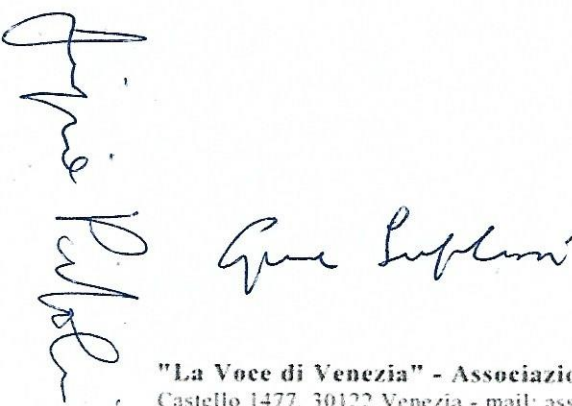
L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci Il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

Sono previste due categorie di soci:

soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità sino a decadimento approvato dall'Assemblea, non sono soggetti ad iscrizione annuale, sono soggetti al pagamento della quota sociale annuale.

Soci effettivi/ordinari: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dall'Assemblea, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio è subordinata alla richiesta di iscrizione annuale implicita nel pagamento della quota sociale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.



ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, da almeno un giorno;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti, e ai registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto e a essere votati.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- tenere un comportamento, verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione, animato da correttezza, spirito di solidarietà, onestà, probità, e rigore morale.

ART. 5 – VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea degli associati.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Viene comunicata per iscritto all'interessato assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

L'esclusione viene ratificata dall'assemblea dei soci alla prima riunione utile.

I soci esclusi e/o receduti che hanno cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 – GLI ORGANI SOCIALI.

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere

(qualora si verificassero nel futuro le condizioni previste dalla legge agli organi sociali si aggiungeranno soggetti per controllo e per revisione).

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito.



ART. 8 – L'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

[Handwritten signature]

ART. 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 10 – VALIDITA' ASSEMBLEE.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il consiglio direttivo è composto da un numero composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso il consiglio direttivo conti soli tre membri è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 – IL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 – RISORSE ECONOMICHE.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 .



(Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000).

ART. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 – BILANCIO.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18 – BILANCIO SOCIALE.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 (con obbligo di acquisire il parere presso l'ufficio del Registro, quando il Runtis sarà operativo).

ART. 21 – LIBRI SOCIALI.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 8 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ART. 23 – NORMA TRANSITORIA.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Figlio Pulito

Luca Lupatton